



COMITATO DI SORVEGLIANZA

Procedura di consultazione scritta del del 07/03/2017 per l'approvazione dei criteri di selezione delle misure Misure 02, 07 (esclusa 7.3), 16.1+16.2 , 16.8 e 16.9

SINTESI SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE.

Tenendo conto delle osservazioni pervenute a seguito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Lazio 2014/2020, attivata in data 07/03/2017, l'Autorità di Gestione ha provveduto ad adeguare il Documento N°6.

Di seguito viene riportato il resoconto delle valutazioni svolte sulle osservazioni pervenute che risultano essere si informa che si è provveduto all'esame puntuale di quanto osservato dalla *Commissione Europea DG Agricoltura e Sviluppo Rurale* con e-mail del 21/03/201. Per brevità vengono riportati soltanto i riferimenti numerici delle osservazioni a cui fanno riferimento le controdeduzioni.

SOTTOMISURA 2.1 –

- (1) in conformità con quanto disposto dalle linee guida indicate, si procede all'eliminazione dei criteri osservati. Per quanto riguarda il criterio 2.1.1.C (rinominato in 2.1.1.A) viene prevista l'attribuzione di 15 punti ai beneficiari che dimostrano di possedere almeno una certificazione relativa a sistemi di qualità (UNI EN ISO 9001 e certificazione art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 3 febbraio 2016, se attivata) attestata da ente abilitato al rilascio della certificazione.
- (2) come richiesto i criteri 2.1.1.E1 e 2.1.1.E2 vengono eliminati. Per quanto riguarda i criteri 2.1.1.F1 e 2.1.1.F2 (rinominati in 2.1.1.C1 e 2.1.1.C2), al fine di operare una miglior calibrazione del punteggio ed evitare possibili limitazioni nell'accesso alla misura non previste dal programma, i punti attribuiti ad ogni consulente iscritto all'ordine sono stati ridotti da 2 a 1, con un massimo attribuibile di 10.
- (3) Avendo accolto l'osservazione al punto 1 (eliminazione del criterio 2.1.1.B), si ritengono soddisfatte le osservazioni fatte al criterio 2.1.1.H (rinominato 2.1.1.E). Si è comunque provveduto a rendere più chiaro e meno soggettivo il criterio come di seguito specificato: "Presenza nella proposta progettuale di un sistema di monitoraggio che consenta la verifica oggettiva dell'attività svolta, al fine di verificare l'efficacia del servizio di consulenza", per il quale viene prevista l'attribuzione di 10 punti.
- (4) osservazione accolta.

Nell'ambito della stessa Sottomisura e conformemente a quanto previsto dai *“Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”* Par. 8.2.2.3.1.7 del Programma approvato, sono state effettuate ulteriori modifiche di seguito riportate:

- al principio **“Adeguate esperienza ed affidabilità nella prestazione della consulenza”** criteri 2.1.1.D1 – 2.1.1.D2 – 2.1.1.D3 (rinominati in 2.1.1.B1-2.1.1.B2-2.1.1.B3), a seguito delle osservazioni comunicate con nota n. 37/17 del 21/03/2017 dalla Federazione Regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali del Lazio, è stato ridotto il numero delle consulenze richieste per l'attribuzione del punteggio nei tre diversi gruppi ed ampliato il periodo di riferimento (vecchia programmazione 2007-2013), come dettagliato nella tabella allegata;
- al principio **“Adeguatezza delle dotazioni di mezzi tecnici ed amministrativi”** criterio 2.1.1.L (rinominato in 2.1.1.G), si è provveduto a riformulare il criterio al fine di renderlo più chiaro;
- al principio **“Fornitori del servizio di consulenza organizzati in forma associata”** è stato rinominato da 2.1.1.N a 2.1.1.H ed il punteggio è stato incrementato a 15;
- il principio **“Economicità dell'offerta”**, il criterio 2.1.1.O è stato eliminato.

A seguito delle modifiche sopra riportate, il punteggio minimo per l'accesso alla misura, passa da 22 a 20.

SOTTOMISURA 2.3

(5) e (6) si accolgono le osservazioni con l'eliminazione dei criteri 2.3.1.A, 2.3.1.B e 2.3.1.C. Nello stesso principio **“Rispondenza agli obiettivi predefiniti dalla Misura”**, sono stati inseriti i criteri 2.3.1.A1 e 2.3.1.A2 relativi al numero delle tematiche che vengono trattate durante i corsi di aggiornamento dei consulenti e previste dalla scheda di misura presente nel PSR approvato (Paragrafo 8.2.2.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento al comma a) e che verranno riportate nell'avviso pubblico (vedi tabella allegata).

(7) osservazione accolta. Il criterio 2.3.1.D è inserito all'interno del principio **“Qualificazione, competenza e curriculum del personale utilizzato”**.

(8) e (9) Osservazioni accolte. Sono eliminati i criteri 2.3.1.E, 2.3.1.F1 e 2.3.1.F2.

Nell'ambito della stessa Sottomisura e conformemente a quanto previsto dai *“Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”* Par. 8.2.2.3.2.7 del Programma approvato, sono state effettuate le ulteriori modifiche di seguito riportate:

- al principio **“Affidabilità ed adeguatezza delle strutture”** i criteri 2.3.1.I1 – 2.3.1.I2 – 2.3.1.I3 sono stati eliminati, sostituendoli due nuovi criteri, altrettanto oggettivi, ma più pertinenti alla tipologia dei beneficiari della sottomisura. All'interno dello stesso principio è stato inserito un criterio relativo al numero delle sedi permanenti accreditate sul territorio nazionale diviso in tre gruppi in relazione al numero (come da tabella allegata). In sostituzione quindi dei criteri sopra indicati, sono stati inseriti i criteri 2.3.1.E1, 2.3.1.E2 e 2.3.1.E3 relativi al numero di sedi permanenti accreditate nel territorio nazionale, che in maniera oggettiva rispetta il principio dell'**“Affidabilità ed adeguatezza delle strutture”** (come da tabella allegata).
- al principio **“Economicità dell'offerta”**, il criterio 2.3.1.L è stato eliminato.

Anche per questa sottomisura, a seguito delle modifiche sopra riportate, il punteggio minimo per l'accesso alla misura viene incrementato passando da 28 a 35.

SOTTOMISURA 7.1.1.

- (10) – (13) Prendendo atto delle impossibilità di prevedere due differenti tipologie di intervento volte a selezionare interventi per la predisposizione dei piani delle Aree Natura 2000, da una parte, e i piani di sviluppo dei villaggi, dall'altra, si è provveduto a proporre un unico set di criteri. Vengono di conseguenza superate le osservazioni da 11 a 13.

SOTTOMISURA 7.2.1

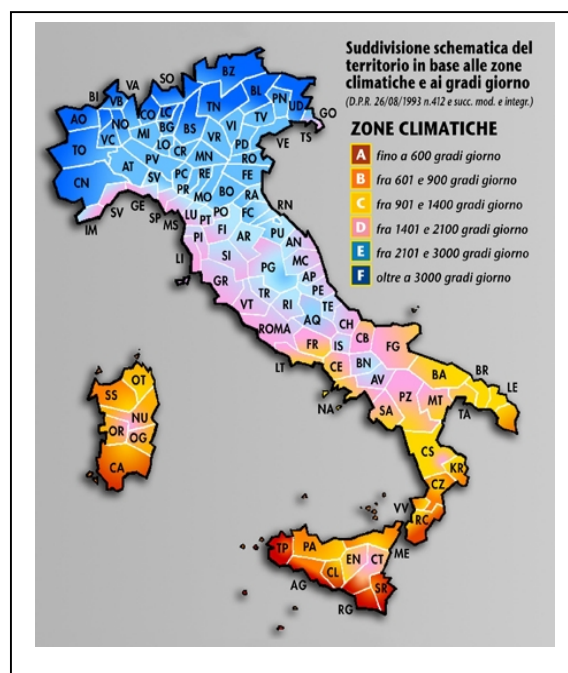
- (14) E' stato preso atto della impossibilità a prevedere due tipologie di intervento che puntano sulla medesima FA. Previsione che era volta a rendere omogenei gli interventi da sottoporre a selezione. Si è pertanto provveduto a predisporre un'unica griglia di selezione
- (15) Osservazioni accolte. Si è utilizzata una scala di valori assoluti anziché relativi.

SOTTOMISURA 7.2.2.

- (16) I criteri proposti per la Sottomisura 7.2.2. B riferiti alle azioni di attuazione degli obiettivi europei, nazionali e regionali in materia di efficienza energetica e impiego delle energie rinnovabili degli edifici, prevedono l'attribuzione di punteggi in funzione di due diverse classificazioni.

La prima è in funzione delle aree montane secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale; la seconda è in funzione della zona climatica misurata in gradi giorno.

Le due classificazioni, in linea generale, potrebbero essere simili se riferite ad un contesto territoriale non caratterizzato da condizioni orografiche tali da influenzare in modo significativo il clima su specifici territori. Infatti, il territorio del Lazio, come per la maggior parte del territorio italiano (vedi mappa), è caratterizzato dalla presenza di più sistemi montuosi, anche in prossimità del litorale, che influenzano, in modo significativo, il clima per specifici territori a ridosso di tali catene montuose.



Dunque, la scelta di proporre un secondo principio aggiuntivo in funzione delle zone climatiche, è finalizzato ad attribuire un punteggio superiore per quei comuni che a parità di altitudine (altezza sul livello del mare) hanno un zona climatica più sfavorevole (in relazione all'esposizione, ai venti, all'ubicazione in aree interne lontane dal mare, ecc.) in termini di fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata, come dimostrato nella tabella che segue. Le zone climatiche sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica n.412 del 26 agosto 1993.

Alcuni esempi estrapolati dall'allegato A al D.P.R. n. 412 del 1993:

Provincia	Zona	Gradi giorno	Altitudine (m s.l.m.)	Comune
Viterbo	D	2024	340	BARBARANO ROMANO
	E	2120	263	BOMARZO
Roma	D	2063	550	CARPINETO ROMANO
	E	2224	520	CERRETO LAZIALE
	E	2260	475	LICENZA
Frosinone	E	2158	283	POFI
	E	2839	926	ACQUAFONDATA
	D	1830	232	STRANGOLAGALLI
	D	1906	321	SUPINO

Solo per le restanti province di Rieti e Latina della Regione Lazio si denota un andamento più proporzionale tra altitudine e le zone climatiche.

Si rileva altresì l'importanza fondamentale delle zone climatiche per la predisposizione degli Attestati di prestazione Energetica (APE) e delle Diagnosi Energetiche.

Infatti, ad ogni zona climatica è tra l'altro correlata la durata giornaliera di attivazione ed i periodi di accensione degli impianti termici allo scopo di contenere i consumi di energia. Alla *zona climatica* A appartengono i comuni italiani per i quali il valore dei *Gradi Giorno* è molto basso e che di conseguenza si trovano in condizioni climatiche meno fredde (minore richiesta di riscaldamento) e così via fino alla *zona climatica* F, a cui appartengono i comuni italiani più freddi (maggiore richiesta di riscaldamento).

A titolo esemplificativo, le componenti dell'involucro dell'edificio di riferimento assumono i valori di trasmittanza termica contenuti nella seguente Tabella.

Trasmittanza (U) riferimento (2019/2021) [W/m ² K]					
Zona climatica	Pareti verticali	Coperture	Pavimenti	Finestre, porte	Divisori
A e B	0,43	0,35	0,44	3,00	0,80
C	0,34	0,33	0,38	2,20	0,80

D	0,29	0,26	0,29	1,80	0,80
E	0,26	0,22	0,26	1,40	0,80
F	0,24	0,20	0,24	1,10	0,80

Si veda di seguito l'indicazione della zona climatica sulla prima pagina di un Attestato di Prestazione Energetica:

Appendice B - Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Logo Regione

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
 CODICE IDENTIFICATIVO: _____ VALIDO FINO AL: _____

APE

DATI GENERALI

Destinazione d'uso
☐ Residenziale
☐ Non residenziale
 Classificazione D.P.R. 412/93: _____

Oggetto dell'attestato
☐ Intero edificio
☐ Unità immobiliare
☐ Gruppo di unità immobiliari
 Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio: _____

☐ Nuova costruzione
☐ Passaggio di proprietà
☐ Locazione
☐ Ristrutturazione importante
☐ Riqualificazione energetica
☐ Altro: _____

Dati identificativi

FOTO EDIFICIO

Regione : _____
 Comune : _____
 Indirizzo : _____
 Piano : _____
 Interno : _____
 Coordinate GIS : _____

Zona climatica : _____
 Anno di costruzione : _____
 Superficie utile riscaldata (m²) : _____
 Superficie utile raffrescata (m²) : _____
 Volume lordo riscaldato (m³) : _____
 Volume lordo raffrescato (m³) : _____

Comune catastale		Sezione		Foglio		Particella	
Subalterni da	a	da	a	da	a	da	a
Altri subalterni							

Servizi energetici presenti

☐ Climatizzazione invernale
☐ Climatizzazione estiva
☐ Ventilazione meccanica
☐ Prod. acqua calda sanitaria
☐ Illuminazione
☐ Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato

INVERNO	ESTATE
00 00 00	00 00 00

Prestazione energetica globale

 + Più efficiente
 - Meno efficiente

EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO
CLASSE ENERGETICA X
EP_{gl,nren}
 kWh/m² anno

Riferimenti
 Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:
 Se nuovi: **Y (EP_{gl,nren})**
 Se esistenti: **Z (EP_{gl,nren})**

Pag. 1

La proposta di rimodulazione, in riduzione, dei punteggi relativi alle zone climatiche potrebbe essere la seguente:

Zona climatica C: 5 punti
Zona climatica D: 8 punti
Zona climatica E: 10 punti
Zona climatica F: 12 punti

Il punteggio relativo ai Comuni ricadenti in zone montane potrebbe essere alzato a 15 punti.

(17) Il principio aggiuntivo relativo al PPI non viene riproposto.

(18) Il criterio proposto per la Sottomisura 7.2.2. F riferito alle azioni di attuazione degli obiettivi europei, nazionali e regionali in materia di efficienza energetica e impiego delle energie rinnovabili degli edifici, prevede l'attribuzione di punteggi in funzione della tipologia d'intervento proposto. Le tipologie d'intervento proposte sono state costruite in modo da attribuire un maggior punteggio per gli interventi integrati ovvero gli interventi che operano sia sull'involucro degli edifici tali da efficientare l'uso dell'energia e dunque il risparmio energetico e sia su interventi che operano sull'impiantistica sia in termini di efficienza energetica e sia in termini di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili. Per tali motivi sono state proposte dei punteggi maggiori sulle tipologie di intervento integrati che meglio attuano le azioni tese al raggiungimento degli obiettivi prioritari europei sull'uso efficiente delle risorse e sulle fonti energetiche rinnovabili, nella logica della visione integrata "involucro-impianto".

Particolare rilievo viene dato dalla normativa comunitaria e nazionale alla promozione degli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento (vedi il D. lgs 102/2014, art.10 "Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento", e il recente "Heating and Cooling Strategy" stabilito con Comunicazione del 16.2.2016 COM(2016) 51 final).

Più in dettaglio, la gestione della presente sottomisura 7.2.2 è finalizzata all'attuazione delle strategie comunitarie e nazionali in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica (Pacchetto clima-energia 2020, Quadro per il clima e l'energia 2030, Energy Roadmap 2050, Strategia Energetica Nazionale approvata con Decreto interministeriale 8 marzo 2013, ecc.) e dagli obiettivi previsti per il Lazio dal D.M. 15 marzo 2012 c.d. "*Burden Sharing*".

Con il Decreto Ministeriale 15 marzo 2012 (il cosiddetto "*Decreto Burden Sharing*", definito sulla base degli obiettivi contenuti nel PAN per le energie rinnovabili), sono state assegnate alle Regioni le rispettive quote di produzione di energia da fonti rinnovabili per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo nazionale, pari al 17%. La quota per il Lazio corrisponde all'11,9%. Tale percentuale comporta obiettivi aumento dei consumi coperti da fonti non fossili (attraverso l'incremento degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili) e di riduzione dei consumi di energia finale lorda (attraverso interventi di efficientamento dell'involucro edilizio).

Analogamente, il Pacchetto Clima-Energia 2030 stabilisce i nuovi obiettivi climatici al 2030, estendendo quanto previsto dal primo pacchetto clima-energia al 2020, e si posiziona come tappa intermedia per conseguire gli obiettivi di lungo termine previsti dalla Roadmap 2050. Dei tre obiettivi energetico ambientali previsti al 2020, il taglio delle emissioni di gas serra (GHG) viene innalzato al 40% rispetto al livello del 1990.

Questo obiettivo virtuoso si può raggiungere con gli altri 2 obiettivi se:

- ✓ la quota percentuale di rinnovabili nel mix energetico sale al 27% dei consumi finali lordi;
- ✓ della stessa percentuale 27% sarà l'incremento dell'efficienza energetica, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie a risparmio energetico.

Pertanto, la normativa comunitaria e nazionale prevede interventi di efficientamento e di incremento degli impianti che utilizzano rinnovabili (2 tipologie di intervento "chiave" per l'edilizia), ai fini del raggiungimento dei target previsti.

Al riguardo si condividono comunque le osservazioni riferite a riconsiderare i punteggi e pertanto gli stessi potranno essere aggiornati secondo un criterio più selettivo come di seguito indicato:

Criterio : “Modalità di efficientamento dei manufatti edilizi e dell’impiantistica”; suddivisa in 4 sub criteri:

- a) proposta di intervento di efficientamento energetico dell’involucro edilizio: punti 5;
- b) proposta di intervento finalizzata alla realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili: punti 8
- c) proposta di intervento integrato di efficientamento energetico del manufatto edilizio e di realizzazione di impianti da FER: punti 12
- d) proposta di intervento per la realizzazione/completamento di una rete di teleriscaldamento: punti 15;

SOTTOMISURA 7.4.1

(19) Si provvederà a far ricorso ad una commissione di valutazione.

(20) I criteri 7.4.1.C sono stati riscritti e ridotti a due.

(21) Il principio non è nuovo ma già presente nella scheda di misura e, pertanto, viene confermato.

SOTTOMISURA 7.5.1

(22) – (26) Osservazioni accolte.

(27) il principio di attivazione all’interno di un progetto di cooperazione è stato introdotto e declinato in un criterio.

(28) Il principio di attivazione all’interno di un PPI non è aggiuntivo ma già presente nella scheda di misura.

(29) Accolta.

MISURA 7.6

Prendendo atto delle impossibilità di prevedere due differenti tipologie di intervento volte a selezionare interventi per la predisposizione dei piani delle Aree Natura 2000, da una parte, e i piani di sviluppo dei villaggi , dall’altra, si è provveduto a proporre un unico set di criteri.

(16) Per quanto riguarda il primo principio, tenendo conto delle osservazioni ricevute, i criteri sono stati riformulati rendendoli più strettamente legati alla mera localizzazione territoriale degli interventi. Nel legare l’attribuzione dei punteggi alla localizzazione all’interno di aree tutelate o di alto valore, si ritiene tuttavia opportuno mantenere comunque un legame tra la localizzazione territoriale degli interventi e la coerenza con obiettivi, finalità e strategie di gestione definite per le aree tutelate. Questo per evitare di ottenere l’effetto paradossale di dare priorità ad interventi che ricadano in aree tutelate ma non siano in realtà coerenti con le finalità di tali aree.

(17) Tenendo conto dell’osservazione dei servizi della CE di cui al punto 32, e seppure facendo notare che una giustificazione in merito fosse in realtà fornita nel documento (vedi pag. 17, ultimo capoverso del documento) si è eliminato il principio “Interventi per specie e habitat della Rete Natura 2000”. Tuttavia, al fine di dare comunque priorità ad interventi su elementi

del patrimonio naturale identificati come di maggior rilevanza, ed in analogia con quanto già previsto per i beni storici e paesaggistici, si è mantenuto un criterio aggiuntivo, con punteggio tuttavia più ridotto, legato alla rilevanza degli elementi del patrimonio naturale e riferito direttamente agli elementi tutelati dalle direttive europee o dalla normativa di riferimento.

- (18) Per il principio “Livello e innovazione di offerta del servizio”, non essendo possibile definire, al momento attuale, criteri oggettivi per valutare tali livelli riferibili a situazioni future, si ritiene opportuno demandare la valutazione a una Commissione ad hoc in cui dovranno essere rappresentati tecnici esperti negli aspetti elencati di innovazione oggetto di valutazione. In merito all’osservazione dei servizi della CE di cui ai punti 33-35, si fa presente inoltre che il principio non si riferisce esclusivamente all’innovazione di offerta, facendo riferimento anche al livello del servizio.
- (19) I 2 criteri relativi al principio “Interventi su strutture già esistenti e operanti adibite all’erogazione di servizi ricreativo/turistico” mirano a favorire la riqualificazione di strutture già destinate (4 punti) o da destinare (6 punti) a uso ricreativo e turistico, con lo scopo di incentivare tale destinazione d’uso per strutture che al momento hanno un altro utilizzo o non sono utilizzate.

MISURA 7.7.1

(38) Accolta.

(39) Come per la 7.1.1 anche in questo caso vengono inseriti valori assoluti anziché percentuali.

SOTTOMISURA 16.1

Con essa viene selezionata un’idea progettuale presentata da un costituendo gruppo operativo (GO).

I principi per la fissazione dei criteri di selezione, desunti dalla scheda di misura approvata unitamente al PSR 2014-2020, sono i seguenti:

- grado di coerenza dell’idea progettuale con gli obiettivi del PEI;
- grado di coerenza dell’idea progettuale con i fabbisogni del territorio;
- grado di coerenza dell’idea progettuale con le priorità del PSR;
- potenziale che il risultato del progetto pilota sia messo in pratica con successo;
- rispondenza alle priorità d’intervento e focus area.

Le finalità del PEI sono indicate all’articolo n. 55 del reg. (UE) n. 1305 del 2013 che si riportano di seguito:

- a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;
- b) contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;
- c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
- d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.

Per quanto riguarda il principio “rispondenza alle priorità d'intervento e focus area” è stata presa in considerazione la tabella 5.2.1 presente a pagina 175 del PSR 2014-2020 nella quale sono indicate la focus Area diretta 1B, a cui contribuisce direttamente la sottomisura 16.1, e le focus area indirette a cui la stessa sotto-misura contribuisce: 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5B, 5C, 5D, 5E, 6C. Considerata la trasversalità della focus area diretta 1B su tutta la sotto-misura 16.1, sono stati inseriti dei criteri di selezione che indicano la rispondenza dell'idea progettuale a ciascuna delle focus area indirette indicate nella sopra citata tabella.

Tali focus area indirette sono state messe in relazione e raggruppate a seconda della rispondenza di ciascuna di tali focus area agli obiettivi del PEI. Inoltre, considerato che nel capitolo 5.1 del PSR riguardante “Descrizione della strategia” (vedi pagina 158) è stato scritto che nel PSR Lazio 2014-2020 “le priorità coincidono con gli obiettivi generali” e che le focus Area coincidono con gli obiettivi specifici del programma, è stato fatto un accorpamento anche con il principio “grado di coerenza dell'idea progettuale con le priorità del PSR”.

Sono stati pertanto raggruppati in un nuovo gruppo di criteri che va da 16.1.A a 16.1.N i tre principi riguardanti:

- grado di coerenza dell'idea progettuale con gli obiettivi del PEI;
- grado di coerenza con le priorità del PSR;
- rispondenza alle priorità di intervento e focus area.

I criteri di selezione 16.1.A e 16.1.B rispondono all'obiettivo del PEI indicato alla lettera d) dell'articolo n. 55 del Reg. 1305/2013. Il primo prende in considerazione la collaborazione tra istituti di ricerca pubblici e privati e il secondo prende in considerazione la presenza all'interno del proponendo GO di aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

I criteri di selezione da 16.1.C a 16.1.I rispondono all'obiettivo del PEI indicato alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo n. 55 del Reg. 1305/2013 e corrispondono alle focus area 4B, 4B, 4C, 5B, 5C, 5D e 5E.

Il criterio di selezione 16.1.L risponde all'obiettivo di cui alla lettera b) dell'articolo n. 55 del Reg. 1305/2013.

I criteri di selezione da 16.1.M e 16.1.N rispondono all'obiettivo del PEI indicato alla lettera a) dell'articolo n. 55 del Reg. 1305/2013 e corrispondono alle focus area 2A e 6C.

I criteri di selezione da 16.1.O a 16.1.R rispondono al principio “grado di coerenza dell'idea progettuale con i fabbisogni del territorio” e si basano sui fabbisogni indicati nella tabella 5.2 presente a pagina 170 del PSR avente ad oggetto “priorità di intervento per le filiere di rilevanza regionale”. Per tale motivo sono stati creati dei criteri sulla base delle priorità trasversali indicate in tale tabella e solo per le filiere in essa individuate. Tra le priorità trasversali indicate nella tabella, la priorità “favorire collaborazioni fra istituti di ricerca pubblici e privati” è stata inserita nel gruppo di criteri che comprendono la coerenza con gli obiettivi del PEI in quanto coincidente con la finalità di cui alla lettera d) dell'articolo n. 55 del Reg. (UE) n. 1305 del 2013.

Il principio “potenziale che il risultato dell'idea progettuale pilota sia messo in pratica con successo” è stato articolato nei criteri 16.1.Sa, 16.1.Sb e 16.1.T.

Il criterio 16.1.S prevede una suddivisione in due sotto-criteri a seconda della presenza o meno di indicatori economici e/o ambientali nel progetto.

Il criterio 16.1.T premia le idee progettuali con un elevato potenziale di essere messe in pratica con successo documentato da dati sperimentali e da risultati applicativi ottenuti in altri ambiti territoriali o in altre filiere.

SOTTOMISURA 16.2

Con la sottomisura 16.2 vengono selezionati i progetti presentati dai Gruppi Operativi (GO) selezionati nell'ambito della sotto-misura 16.1.

I principi per la fissazione dei criteri di selezione, desunti dalla scheda di misura approvata unitamente al PSR 2014-2020, sono i seguenti:

- grado di coerenza con gli obiettivi regionali, con particolare riguardo ad aumento della competitività e pratiche ambientali sostenibili;
- ricaduta del progetto nella pratica;
- qualità tecnica e sperimentale del progetto, progetto ben definito in tutti i particolari tecnici e finanziari, buona coordinazione delle attività (cronoprogramma e gestione);
- rapporto costi/benefici del progetto;
- livello e qualità di diffusione dei risultati;
- valore aggiunto previsto dal progetto rispetto alle conoscenze disponibili;
- congruenza GO con obiettivi del progetto.

Il principio “grado di coerenza con gli obiettivi regionali, con particolare riguardo ad aumento della competitività e pratiche ambientali sostenibili” è stato tradotto nei criteri 16.2.A, 16.2.B e 16.2.C.

I criteri 16.2.A e 16.2.B riguardano l'aumento della competitività delle aziende agricole riferito al potenziale aumento del reddito netto aziendale a seguito dell'applicazione dell'innovazione.

Il criterio 16.2.C si riferisce alla parte del principio riguardante le pratiche ambientali sostenibili premiando una riduzione maggiore o uguale del 15% della spesa di almeno uno dei mezzi di produzione ad impatto negativo sull'ambiente nei processi produttivi agricoli, di trasformazione e commercializzazione in uso nelle aziende partner del progetto senza aumentare la spesa degli altri mezzi di produzione ad impatto negativo.

Il criterio 16.2.D premia i progetti le cui innovazioni possono essere direttamente applicate senza la necessità di alcuna autorizzazione da parte di soggetti terzi sulla base del quadro normativo di riferimento.

Il principio qualità tecnica e sperimentale del progetto, progetto ben definito in tutti i particolari

tecnici e finanziari, buona coordinazione delle attività (cronoprogramma e gestione) è stato tradotto nei criteri da 16.2.E a 16.2.I premiando i progetti che presentano una elevata qualità dei diversi aspetti dell'elaborato progettuale presentato.

Per il principio “rapporto costi/benefici del progetto” è stato preso in considerazione il rapporto tra contributo richiesto per la realizzazione del progetto (€) e la diffusione a livello regionale della filiera su cui è incentrato il progetto. Nel caso di progetto che interessi più filiere verrà considerata la filiera per la quale è prevista una maggiore spesa ammessa all'interno del progetto.

Il criterio 16.2.M riguarda la diffusione dei risultati del progetto. Tale criterio comporta l'assunzione di impegni aggiuntivi da parte del beneficiario per la divulgazione delle attività e dei risultati del progetto. In fase di istruttoria del progetto sarà verificato se sono state messe in atto le condizioni per la realizzazione di quanto previsto e in fase di controlli ex-post a campione nei 5 anni successivi alla conclusione dell'investimento sarà valutato il mantenimento degli impegni legati ai punteggi attribuiti.

Il criterio 16.2.N è assegnato a progetti con innovazioni che prevedono un alto incremento delle conoscenze disponibili nell'ambito di intervento del progetto e nel contesto di riferimento. Il punteggio viene attribuito qualora vi sia una puntuale identificazione dei progressi apportati dal progetto rispetto allo stato dell'arte relativo alla specifica tematica trattata e qualora sia esplicitato come tali progressi possano essere estesi ad altre tematiche e progetti innovativi.

Il criterio 16.2.O prevede l'assegnazione di un punteggio sulla base della presenza di aziende/imprese di più segmenti della filiera tra i partecipanti al progetto, in quanto maggiore è il numero di segmenti della filiera all'interno del GO maggiore è l'interesse al progetto delle aziende e maggiore è la probabilità che il progetto raggiunga gli obiettivi prefissati.

SOTTOMISURA 16.8.1

- (50) Il principio “pianificazione di territori sprovvisti dello strumento pianificatorio” nasce dall'interesse della Regione di cofinanziare interventi di pianificazione forestale che favoriscano i proprietari boschivi delle aree interne e marginali che non hanno ancora redatto uno strumento di gestione sostenibile delle foreste.
- (51) – (53) osservazioni accolte.

SOTTOMISURA 16.9.1

- (54) In analogia alle operazioni di controllo previste per il criterio 16.9.1.B2 relativo al territorio limitrofo, anche per il criterio 16.9.1.B1 relativo al territorio comunale per l'attribuzione della priorità dovrà essere dimostrato che, rispetto alla sede di intervento, quello con prevalente rilevanza finanziaria, non vi siano nello stesso Comune servizi analoghi inclusi nel Piano sociale individuato dall'art. 19 della Legge 328/2000 e dall'art. 51 della L.R. 38/96 e smi.
- (55) Si conferma che i punteggi previsti per i criteri relativi al principio “Competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti nel settore specifico” sono alternativi tra loro e non cumulabili, con prevalenza del criterio 16.9.1.E.2, relativo alla competenza in materia di riabilitazione e cura con fine socioterapeutico di soggetti con disabilità. Si attribuirà pertanto il punteggio più favorevole.

